



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio  
e-mail territorio@comune.novi.mo.it

Sportello Unico per l'Edilizia  
Prot. Gen. N. 5136

Novi di Modena 03.06.2008

**A tutti i tecnici operanti sul territorio**

*L'originale firmato e protocollato è depositato  
agli atti del Comune presso lo Sportello Unico  
per l'Edilizia*

Oggetto:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO</li><li>2. INSTALLAZIONE IMPIANTI NEGLI EDIFICI</li><li>3. NORMATIVA TECNICA IN ZONA SISMICA</li><li>4. ZPS – VALUTAZIONE D'INCIDENZA</li><li>5. ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO</li></ol>
----------	--

Scrivo la presente circolare informativa per aggiornamenti normativi ed altre comunicazioni riguardanti lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Novi.

## **1 – UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Il giorno **13/02/2008**, è entrato in vigore il **D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4**, "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*".

In ottemperanza alla suddetta normativa si allega, alla presente circolare, disposizione di servizio che illustra i nuovi adempimenti in relazione ai titoli abilitativi di DIA e Permessi di Costruire.

## **2 - INSTALLAZIONE IMPIANTI NEGLI EDIFICI**

Il **27/03/2008** è entrato in vigore il **Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/01/2008 n.37** che contiene le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

In ottemperanza alla suddetta normativa si allega, alla presente circolare, disposizione di servizio che illustra i nuovi adempimenti in relazione ai titoli abilitativi di DIA e Permessi di Costruire, alle dichiarazioni di conformità e al certificato di conformità edilizia e agibilità.

## **3 - NORMATIVA TECNICA IN ZONA SISMICA**

Il **5/03/2008** è entrato in vigore il **Decreto del Ministro delle infrastrutture 14/01/2008**, che approva le nuove norme tecniche per le costruzioni.

Questo decreto ministeriale sostituisce il D.M. 14/09/2005 "Norme tecniche per le costruzioni", entrato in vigore il 23/10/2005.

In ottemperanza alla suddetta normativa si allega, alla presente circolare, disposizione di servizio che illustra le modalità procedurali che trovano attuazione nel periodo transitorio e i nuovi adempimenti in relazione ai titoli abilitativi di DIA e Permessi di Costruire.

## **4 – ZPS – VALUTAZIONE 'D'INCIDENZA**

Il 30 luglio 2007 la Regione Emilia Romagna con **Delibera di Giunta Regionale n.1191** ha approvato la *Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione e il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. 7/2004*, pubblicata sul BUR della Regione Emilia Romagna n. 131 del 30.08.2007 ed entrata **in vigore dal 30 settembre 2007**.

In ottemperanza alla suddetta regolamentazione si allega, alla presente circolare, disposizione di servizio che illustra i nuovi adempimenti.



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio  
e-mail territorio@comune.novi.mo.it

## 5 - ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO

### ➤ Eliminazione della comunicazione di avvio di procedimento nella DIA:

La L.241/1990 esprime il principio, secondo il quale **l'avvio di ogni procedimento, di norma, va comunicato** (art.7, c.1, L.241/1990) ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale e ai soggetti che, per legge, devono intervenire nel procedimento. Questo principio si concretizza nell'**obbligo per la P.A. di informare che un procedimento ha inizio**, per consentire al privato di esercitare il diritto di partecipare al procedimento amministrativo, manifestando così le proprie ragioni ed evitando un possibile futuro contenzioso.

**La presentazione della DIA non avvia un procedimento volto al rilascio di un provvedimento amministrativo da parte del Comune.**

Quando viene presentata la DIA, si attiva un iter procedurale, che trova fondamento direttamente nella legge e che è volto a conseguire la formazione di un titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio, e non a conseguire un atto autorizzativo da parte del Comune. Questo titolo abilitativo è la DIA stessa presentata dal privato che denuncia di dare inizio ad un intervento edilizio ed è accompagnata da una asseverazione di un tecnico abilitato, che dichiara sotto la propria responsabilità, che il progetto presentato è conforme alle norme e, con questa asseverazione, il tecnico abilitato si sostituisce di fatto al tecnico istruttore comunale.

Ai sensi dell'art.10, c.6, L.R.31/2002, il Comune consegna al titolare una copia della DIA con la data di avvenuto ricevimento presso gli sportelli comunali. Questa copia va tenuta in cantiere e vale come prova della sussistenza del titolo abilitativo.

**Alla luce di quanto sopra esposto si avvisa che dal 1° giugno 2008 non verranno più inviate le comunicazioni di avvio del procedimento in relazione alle Denuncia di Inizio Attività presentate; il responsabile di procedimento a cui è assegnata la pratica edilizia è, in ogni caso, la geom. Maria Vittoria; per acquisire la conoscenza del numero assegnato alla DIA dallo S.U.E. è possibile entrare nel sito internet del Comune ed accedere alla banca dati delle pratiche edilizie.**

Quanto sopra allo scopo di snellire l'attività dello Sportello Unico per l'Edilizia, sgravando gli operatori di una serie di incombenze non necessarie per legge o normativa.

### ➤ Unico referente tecnico per la verifica formale e/o istruttoria preventiva di progetti edilizi

Nell'attività corrente dello Sportello Unico per l'Edilizia è assegnata al Responsabile di procedimento anche l'attività di ricevimento dei tecnici progettisti liberi professionisti in merito alla verifica tecnico-normativa di progetti ai medesimi affidati.

Poiché il responsabile di procedimento è colui che istruisce la pratica edilizia, quindi verifica la correttezza delle DIA e propone il rilascio del Permesso di Costruire al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, **si dispone che i professionisti che intendono verificare il progetto, prima dell'effettiva registrazione al protocollo della pratica, si rivolgano sempre allo stesso referente, quindi al Responsabile di procedimento, geom. Maria Vittoria.**

In caso di problematiche di difficile risoluzione, qualora il Responsabile del Procedimento ritenga necessario un confronto anche con il Responsabile del Servizio, sarà effettuato un incontro congiunto allo scopo di chiarire le problematiche emerse in maniera omogenea e condivisa.



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

e-mail territorio@comune.novi.mo.it

## ➤ Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio

Come noto, il parere preventivo è uno strumento disciplinato dall'art.21 del R.E. vigente, con il quale è data la possibilità di richiedere, su un qualsiasi progetto preliminare o definitivo, l'espressione da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, di una valutazione in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire.

Alla luce dell'esperienza sino ad ora maturata, così come quella di altre realtà comunali che se ne avvalgono sistematicamente, ad es. il Comune di Bologna, si ritiene che l'utilizzo di questa possibilità sia da incentivare, soprattutto per progetti relativi ad opere di una certa rilevanza per caratteristiche compositive, dimensionali o localizzative o per interventi relativi a edifici o complessi di edifici di rilevante interesse, o anche per la proposta di soluzioni progettuali innovative. L'utilità di questo strumento è soprattutto da individuare nella fase che attiene alla impostazione progettuale, allo scopo di verificare, sin dall'inizio, la coerenza delle proposte e quindi favorire la possibilità della prosecuzione dell'iter del progetto in forma più snella, magari eliminando la necessità di riacquisire il parere della CQ in sede di PdC o DIA.

Resta inteso che la verifica normativa è esclusa dall'iter del parere preventivo, pertanto rimane sempre a carico di ogni singolo professionista la progettazione conforme a normativa; del resto si ricorda che al responsabile del procedimento non compete la verifica degli aspetti demandati alla CQ, né l'espressione di eventuali "suggerimenti" o "consigli", ma solo la verifica degli aspetti normativi in sede di permesso di costruire.

Il **parere preventivo** per l'ottenimento del parere della CQ, nei casi ove il R.E. prevede che quest'ultimo debba essere acquisito, rimane quindi l'unico strumento utile per la **preventiva** verifica della coerenza progettuale in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire. Resta sempre in essere la modalità dell'acquisizione del parere della CQ in corso di procedimento del PdC o della DIA nei casi previsti.

## ➤ MODULISTICA

Vista la normativa di recente introduzione, in premessa riportata ai punti 1, 2, 3 e 4, si è resa necessaria l'introduzione di nuovi moduli per la Sismica e per il Cemento Armato, come meglio specificato nella nota allegata, nonché i moduli per la Pre-Valutazione d'incidenza di un Progetto o di un Intervento in ambito di ZPS.

E' stata modificata anche la relazione tecnica di progetto:

- ✓ è stata tolta la parte di asseverazione per la Sismica in quanto passata a moduli specifici;
- ✓ è stata modificata la parte di requisiti cogenti (R.c. 4.2) in relazione alle norme del **DM 22/01/2008 n.37**, nonché una parte delle dichiarazioni aggiuntive a fine relazione;

Per quanto attiene ai requisiti cogenti "Famiglia 6" - *Contenimento dei consumi energetici* – non si è proceduto al momento ad apportare modifiche alla Relazione Tecnica in quanto dovrà trovare applicazione ***l'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*** di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 04.03.2008 (BUR n. 47 del 25.03.2008), che entrerà in vigore il 1° luglio 2008.

**Il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui al punto 3 dell'Atto regionale, e le disposizioni del successivo punto 4, trovano applicazione per i PdC richiesti o per le DIA inoltrate dal 1° luglio 2008, nonché**



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

e-mail [territorio@comune.novi.mo.it](mailto:territorio@comune.novi.mo.it)

**per i casi di attività edilizia libera che inizieranno dopo il 1° luglio 2008. Tali requisiti minimi sostituiscono i Requisiti Cogenti della Famiglia 6 in conformità a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, della LR 31/2002.** (I Comuni, nell'ambito dell'elaborazione degli strumenti di pianificazione POC, PSC, RUE, sono tenuti a recepire i valori dei requisiti minimi energetici di cui agli allegati 2 e 3 dell'Atto Regionale, fermo restando che gli stessi trovano applicazione dal 1° luglio 2008)

Tutta la modulistica, nuova e modificata, sarà reperibile sul sito del Comune di Novi di Modena, al percorso "Servizi ai cittadini – Sportello Unico Edilizia – Modulistica.

**Considerato che è stata eliminata la ricevibilità delle pratiche edilizie presso lo Sportello Edilizia, si rammenta che è obbligatorio utilizzare la modulistica predisposta e che è vietato modificarla: nel caso in cui tale *attitudine* continui a trovare seguito si avvisa che ciò costituirà motivo di richiesta d'integrazione/sospensione della pratica.**

Da ultimo si informa che il Servizio Programmazione e Gestione del Territorio è stato potenziato tramite l'assunzione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, di una nuova figura tecnica, **Geom. Federica Freddi** e che, finalmente, anche l'Ufficio Attività Economiche ha trovato un Responsabile nella persona della **Dott.ssa Paola Madio**.

Ritenendo di aver fatto cosa utile, a disposizione per chiarimenti, cordialmente,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Arch. Mara Pivetti

# 1 - **PROCEDURE PER UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Il giorno **13/02/2008**, è entrato in vigore il **D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4**, "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*".

In ottemperanza alla suddetta normativa, ai sensi dell'art 186, comma 3<sup>1</sup>, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, **ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere soggette a Permesso di Costruire o a Denuncia di Inizio Attività** (es. realizzazione di fondazioni, di interrati, di sottoservizi, ecc. ...), tali interventi sono assoggettati a quanto previsto all'art. 186, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, che al comma 1<sup>2</sup> descrive gli adempimenti per la presentazione dei progetti ed al comma 7<sup>3</sup> quelli da adottare per le opere in corso.

In sintesi si possono presentare i seguenti due casi.

## 1. **titoli abilitativi (PDC o DIA) richiesti/presentate dopo il 13/02/08**, con produzione di terre e rocce da scavo:

In allegato al progetto si deve presentare una relazione tecnica asseverata che dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 186 come modificato, che documenti quindi la quantità di materiale (sia quella prodotta che quella di cui è previsto il riutilizzo), il tipo di utilizzo, l'assenza di contaminazione con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo materiale, i tempi previsti per l'eventuale deposito in attesa di utilizzo (comunque non superiori ad un anno). Qualora detta relazione non sia presentata congiuntamente al progetto il SUE dovrà richiederla come documentazione integrativa.

Nel caso in cui non ci sia produzione di terre o rocce da scavo, il professionista dovrà dichiarare che l'intervento non prevede produzione di terre e rocce da scavo come descritte dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n.4. Qualora non si dimostri il rispetto dei requisiti prescritti, secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/08, art. 186, comma 5, le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione dell'intervento edilizio risulteranno sottoposte alle disposizioni in materia di **rifiuti** di cui al DLgs 152/06.

## 2. **titoli abilitativi (PDC rilasciati e DIA efficaci) prima del 13/02/2008, con lavori da iniziare/in corso**, con produzione di terre e rocce di scavo:

presso il SUE del Comune in cui è in corso l'intervento edilizio avrebbe dovuto essere inoltrata una comunicazione con riportati gli elementi indicati al precedente punto 1) entro il 13/5/2008 (novanta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008).

Essendo già trascorso il termine di legge previsto, poiché il Comune può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetizione dei procedimenti, si ritiene necessario che detta comunicazione avvenga **entro il 23.06.2008**, sussistendo ulteriori 20 giorni per emanazione di eventuali disposizioni da parte del Comune.

In assenza di comunicazione agli Enti Competenti del rispetto dei requisiti prescritti, da effettuarsi secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, art. 186, comma 7, le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione dell'intervento edilizio risulteranno sottoposte alle **disposizioni in materia di rifiuti di cui al D. Lgs 152/06**.

Novi di Modena, 30.05.2008

<sup>1</sup> Art. 186 c.3. *Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).*

<sup>2</sup> Art. 186 c. 1. *"Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonchè la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)."*....

<sup>3</sup> Art. 186, c.7. *Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonchè le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonchè sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.*».

## 2 - **NORME IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI**

Il **27/03/2008** è entrato in vigore il **Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/01/2008 n.37<sup>1</sup>**, che contiene le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi edifici, o delle relative pertinenze (art.1).

Il fatto che il nuovo Regolamento si applichi agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso rappresenta una delle principali novità introdotte, rispetto alla precedente disciplina contenuta nella Legge 46/1990<sup>2</sup> che differenziava l'applicazione della legge nel seguente modo:

1. negli immobili adibiti ad uso civile, si applicava la legge a tutti gli impianti presenti;
2. negli immobili adibiti ad attività produttive, commercio, al terziario e ad altri usi, si applicava la legge al solo impianto elettrico.

Gli impianti sono definiti all'**art.1, c.2<sup>3</sup>**, del decreto sinteticamente come segue: impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, idrici, sanitari, impianti del gas, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti antincendio.

### **PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE**

**L'art.5** del D.M.37/2008 **impone la redazione di un progetto in tutti i casi** di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di cui all'art.1, c. 2, e definisce a quali figure professionali può essere affidata detta progettazione.

**Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:**

- a) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative, aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- g) impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Negli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

<sup>1</sup> Il **D.M. 22/01/2008 n. 37** "Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 quaterdecies, comma 13, lettera a) del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in Legge 2/12/2005 n.248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" è pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008** ed è entrato in vigore 15 giorni dopo, quindi il **27/03/2008**.

<sup>2</sup> La **Legge 5/03/1990 n.46** "Norme per la sicurezza degli impianti" aveva avuto operatività con l'entrata in vigore del successivo Regolamento di attuazione, oggetto del **DPR 6/12/1991 n.447** (abrogato dal 27/03/2008).

<sup>3</sup> Art. 1, c.2 – Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

I **progetti** vanno elaborati **a regola d'arte**, cioè in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione e **devono contenere** almeno:

- gli schemi dell'impianto
- i disegni planimetrici
- una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

Se l'impianto a base di progetto subisce variazioni in corso d'opera, il progetto presentato va integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità

#### **IL PROGETTO E' DEPOSITATO PRESSO LO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATO L'IMPIANTO NEI TERMINI PREVISTI ALL'ART. 11 DELLO STESSO DECRETO** e quindi:

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativamente ad **edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità**, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, **l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori**, presso lo Sportello Unico per L'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto, **la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5**, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti (art.11, c.1)
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a **permesso di costruire** ovvero a **denuncia di inizio di attività** **il soggetto titolare del titolo abilitativo deposita il progetto degli impianti da realizzare** presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune ove deve essere realizzato l'intervento **contestualmente al progetto edilizio** (art.11, c.2)

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' – AGIBILITA'**

L'**art.7** del D.M. 37/2008 stabilisce che, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilasci al committente **la dichiarazione di conformità degli impianti**, che comprende **la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto**.

1. In caso di **refacimento parziale di impianti**, il **progetto**, la **dichiarazione di conformità**, e l'attestazione di **collaudo** ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - **per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto (quindi prima del 27/03/2008)** - da una **dichiarazione di rispondenza**, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

#### **CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA':**

In applicazione dell'**art.9** del D.M. 37/2008, e in coerenza con gli artt. 21 e 22 della LR 31/2002, per gli immobili di nuova costruzione e quelli soggetti ad intervento di ristrutturazione edilizia, il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, nonché la ricevibilità della scheda tecnica descrittiva per gli immobili soggetti alle restanti tipologie di intervento edilizio, sono subordinati all'acquisizione della **dichiarazione di conformità degli impianti installati**, e del **certificato di collaudo**, ove previsto dalle norme vigenti.

**Lo Sportello Unico Edilizia provvederà**, sia nei casi di cui all'art.9, sia nei casi di cui all'art. 11, c. 1, **a inoltrare copia della dichiarazione di conformità ricevuta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, la quale, a sua volta, effettua i conseguenti riscontri con quanto risulta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane e procede ad effettuare contestazioni e/o notificazioni delle eventuali violazioni accertate, con la conseguente eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie (art.11, comma 3, D.M. 37/2008).

Dunque, l'impresa installatrice non inoltrerà più nulla alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, poiché questo adempimento ora ricade sul Comune, pertanto redigerà alcuni esemplari sottoscritti in originale e ne **consegnerà uno (1) al/ai committente/i e due (2) all'Unità Sportello Unico Edilizia**.

## ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi dell'art. **art. 12** del DM 37/2008, all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1, l'impresa installatrice affigge **un cartello informativo** da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista de ll'impianto o degli impianti.

**L'art.13** D.M. 37/2008 prevede **l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica** relativa agli impianti da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal Decreto, oltre alla conservazione del libretto d'uso e manutenzione, ove previsto.

**L'art.15 D.M. 37/2008** prevede **le sanzioni** applicabili, in caso di violazione agli obblighi previsti nel Decreto ministeriale di che trattasi.

### ABROGAZIONI:

L'art.3, comma 1, del Decreto legge 28/12/2006, convertito in legge 26/02/2007 n.17, dispone che dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 37/2008 (**27/03/2008**) **sono abrogati:**

- gli articoli **dal 107 al 121 del DPR 380/2001** (che costituiscono il Capo quinto "Norme per la sicurezza degli impianti")<sup>4</sup>;
- il **DPR 447/1991** (Regolamento di attuazione della Legge 46/1990);
- La **Legge 46/1990**, **tranne** l'articolo 8 "*Finanziamento dell'attività di normazione tecnica*"; l'articolo 14 "*Verifiche*"; e l'articolo 16 "*Sanzioni*".

Novi di Modena, 30.05.2008

---

<sup>4</sup> L'entrata in vigore delle disposizioni del Capo quinto del DPR 380/2001 è stata differita prima al **1/01/2004** (con l'art. 4 D.L.147/2003 modificato dalla Legge di conversione), poi al **1/01/2005** (con l'art.14 D.L. 355/2003 che stabilì che la proroga non si doveva applicare agli edifici scolastici). Successivamente tale termine è stato ancora prorogato al **1/07/2005** (con l'art.19 quater D.L. 266/2004 convertito nella Legge 306/2004). Infine detto termine è stato ancora prorogato al **1/07/2006** (con D.L. 86/2005 convertito in Legge 148/2005). Successivamente l'art.3, comma 1, D.L.300/2006 convertito in Legge 17/2007 ha disposto un'altra proroga fino al **31/12/2007**, precisando tuttavia che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento che avrebbe riordinato la materia degli impianti, le norme del Capo quinto sarebbero state abrogate.

### 3 - **NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M.14/01/2008)**

Il **5/03/2008** è entrato in vigore il **Decreto del Ministro delle infrastrutture 14/01/2008**<sup>1</sup>, che approva le nuove norme tecniche per le costruzioni.

Questo decreto ministeriale sostituisce il D.M. 14/09/2005 "Norme tecniche per le costruzioni", entrato in vigore il 23/10/2005.

#### **REGIME TRANSITORIO (dal 5/03/2008 al 30/06/2009):**

Per l'osservanza e l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, la legge prevede, tuttavia, un periodo transitorio.

Detto periodo transitorio è stato introdotto con l'art. 20 della Legge 28/02/2008 n.31 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 31/12/2007 n.248<sup>2</sup>).

Dal 5/03/2008, fino al 30/06/2009 è consentita l'applicazione facoltativa:

1. delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il **D.M. 14/01/2008**;  
*oppure*
2. delle norme tecniche per le costruzioni, approvate con il **D.M. 14/09/2005**;  
*oppure*
3. delle norme tecniche di cui alla **L. 2/02/1974 n.64** e successive modificazioni<sup>3</sup>;  
*oppure*
4. delle norme approvate con i seguenti Decreti del Ministro dei lavori pubblici: **D.M. 20/11/1987**<sup>4</sup>; **D.M. 3/12/1987**<sup>5</sup>; **D.M. 11/03/1988**<sup>6</sup>.

#### **OPERE CHE HANNO AVUTO INIZIO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI:**

Per le costruzioni e le opere infrastrutturali che hanno già avuto inizio prima dell'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni (*quindi prima del 5/03/2008*), continua ad applicarsi la disciplina tecnica in uso per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

#### **CASI IN CUI NON SI APPLICA NESSUN REGIME TRANSITORIO:**

Il regime transitorio, previsto fino al 30/06/2009, non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso<sup>7</sup>.

Inoltre, le verifiche tecniche<sup>8</sup>, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari, **entro il 31/12/2010** e devono riguardare, in via prioritaria, edifici e opere ubicati nelle zone definite sismiche 1 e 2.

<sup>1</sup> Il D.M. 14/01/2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4/02/2008.

<sup>2</sup> Si tratta del cosiddetto "Decreto mille - proroghe", il quale contiene la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti, in materia finanziaria.

<sup>3</sup> L.2/02/1974 n.64 "Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche" (in G.U. n.76 del 21/03/1974).

<sup>4</sup> D.M. 20/11/1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento" (in G.U. n.285 del 5/12/1987).

<sup>5</sup> D.M. 3/12/1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate" (in G.U. n.106 del 7/05/1988).

<sup>6</sup> D.M. 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" (in G.U. n.127 del 1/06/1988).

<sup>7</sup> La fonte è il Decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21/10/2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29/10/2003), che contiene la classificazione sismica dei Comuni della Regione Emilia Romagna, includendo il Comune di Novi di Modena in zona sismica n.3..

<sup>8</sup> Si tratta delle verifiche tecniche previste all'articolo 2, comma 3, della citata Ordinanza 20/03/2003, n. 3274.

## - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI EDILIZI -

A più di due anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003 e successive modifiche, in materia di classificazione sismica del territorio nazionale, e delle normative nazionali e regionali applicative in materia di norme tecniche per le costruzioni, si rende necessario fare il punto sull'applicazione delle normative in questione, evidenziando una serie di problematiche, lacune e carenze.

Si è perciò fatta una nuova analisi sia normativa che applicativa e sono state decise, una serie di misure procedurali ed organizzative, per una applicazione corretta delle norme, che sono di fondamentale importanza in quanto attengono la sicurezza statica degli edifici e la loro capacità di resistenza alla forza degli eventi sismici.

### **PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PREVISTO DALL'ART. 93 DPR 380/2001 E SM.**

La documentazione progettuale in materia sismica, da presentare con il progetto edilizio, prevista dall'art. 93 DPR 380/2001 e s.m. e dagli artt. 2 e 3 LR 35/1984 e s.m., cui fa rinvio la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1677 del 24/10/2005, è la seguente:

- a) Planimetria generale,
- b) Piante,
- c) Prospetti,
- d) Sezioni,
- e) Relazione tecnica,
- f) Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in elevazione che di fondazione,
- g) Disegni dei particolari delle strutture,
- h) Relazione sulle fondazioni riportante i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte e i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione deve essere corredata da grafici e documenti, in quanto necessari ( relazione geologica/geotecnica).

**La documentazione di cui ai punti f), g), h) potrà essere in tutto od in parte omessa in relazione alla complessità degli interventi da realizzare.**

**Il tecnico progettista dovrà in tutti i casi motivare le ragioni che consentono l'omissione di tutta o parte della documentazione, in particolare rendendo, nei casi di completa omissione, un'apposita dichiarazione di trascurabile importanza delle opere (vedi anche successivo punto).**

**Per quanto riguarda le opere sottratte all'obbligo di cui sopra, a titolo esemplificativo risulta utile riportare quanto stabilito dall'art. 8 LR n. 35/84 e s.m.:**

***"I progetti relativi al rinnovo e alla sostituzione di parti strutturali, anche da attuarsi per una singola unità immobiliare, devono comprendere gli elementi necessari a dimostrare che non si modifica in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio".***

Nel caso in cui le opere progettate siano costituite da un complesso di strutture in cemento armato (C.A.) normale o precompresso o in strutture metalliche, dovranno essere osservate le procedure di cui agli artt. 64-76 del DPR 380/2001. In questo caso gli elaborati di cui ai punti f), g),h) dovranno essere integrati come previsto dall'art. 65 DPR 380/2001.

Sono sottratte alle procedure previste dall'art. 64 e segg. del DPR citato le strutture di modesta entità, opere cioè, che non sono comprese nel termine "complesso di strutture".

La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11951 del 14/02/1974 definisce così un "complesso di strutture": "...si considerano, ai sensi della legge 1086/1971, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un " complesso di strutture " ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicitanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4, Legge 1086/1971, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera."

### **PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DELLE STRUTTURE PER GLI INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE.**

Nel caso di opere da eseguirsi mediante il permesso di costruire, la documentazione di cui ai punti f), g), h), eventualmente integrata da quella di cui all'art. 65, DPR 380/2001 (opere in C.A.), potrà essere consegnata prima dell'inizio dei lavori delle opere edilizie.

Quando il professionista si avvale della facoltà di cui sopra, tale documentazione deve essere inderogabilmente presentata **prima dell'avvio effettivo dei lavori**, ai sensi dell'art. 36, comma 1, LR n.35/1984 e s.m., come sostituito dall'art. 36 della LR 31/2002 e s.m. e ii., pena l'applicazione delle sanzioni

di legge – denuncia all'Autorità Giudiziaria Penale e sospensione dei lavori (artt. 95 e segg. DPR n. 380/2001 e s.m.).

## **PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DELLE STRUTTURE PER GLI INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)**

Poiché la DIA è una dichiarazione di inizio lavori, pur se differita, si è valutato non congruo rispetto alla natura del titolo abilitativo e non suscettibile di efficaci controlli il sistema di riservare alla facoltà del progettista la presentazione successiva degli elaborati delle strutture, quando si tratta di interventi soggetti a tale obbligo.

La DIA, dunque, dovrà essere accompagnata dagli elaborati delle strutture di cui sopra e dalla dichiarazione di congruità ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 35/1984 come successivamente modificata, in particolare dall'art. 36 della LR 31/2002 e s.m.

**Non sono ammesse deroghe alla consegna della documentazione per opere da eseguirsi mediante DIA, anche in presenza di opere in C.A. Il progetto dovrà quindi essere completo al momento della presentazione.**

Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 3 della LR 35/1984, il quale prevede che, su richiesta dell'interessato, qualora il progetto da depositare abbia i medesimi contenuti di cui all'ex L. 1086/1971 (in materia di C.A./strutt. metallica), tale deposito costituisca altresì deposito ai sensi e per gli effetti di cui all'ex L. 1086/1971.

## **DICHIARAZIONE DI TRASCURABILE IMPORTANZA DELLE OPERE**

Per la dichiarazione di trascurabile importanza delle opere, si è ritenuto opportuno predisporre un apposito modulo, nella quale il professionista dovrà motivare congruamente, tramite specifica relazione tecnica, nonché mediante eventuali relazione di calcolo ed elaborati grafici, le ragioni in base alle quali ritiene che le opere oggetto di DIA o di richiesta di Permesso di Costruire siano di trascurabile importanza.

## **VARIANTI SOSTANZIALI e VARIANTI MINORI**

Si è in presenza di varianti sostanziali per motivi attinenti alla materia sismica quando le modifiche apportate all'organismo edilizio sono tali da interessare sostanzialmente la struttura, o anche quando dette modifiche comportano un aumento dei sovraccarichi.

In questi casi dovrà essere presentato un nuovo progetto completo della documentazione prevista dall'art. 93 DPR 380/2001 con le eventuali integrazioni in presenza di opere in C.A., C.A. precompresso o struttura metallica, congiuntamente alla relativa pratica edilizia di variante, **prima dell'esecuzione delle opere**, in quanto trattasi di variante essenziale ai sensi dell'art. 23, lettera e) della LR 31/2002.

Si è in presenza di varianti minori, in relazione alla materia sismica, solo quando le opere che le costituiscono non siano tali da modificare sostanzialmente la risposta dell'edificio alle azioni sismiche ed inoltre le medesime siano state realizzate in conformità alle norme tecniche.

In caso di varianti minori, gli elaborati relativi alla modifica delle strutture potranno essere presentati congiuntamente alla DIA prima dell'ultimazione dei lavori, quando vi sia anche una variante edilizia.

## **COLLAUDO DELLE OPERE**

Le norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14/09/2005, all'art. 8, prescrivono che il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate deve comprendere i seguenti adempimenti:

- controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui agli artt. 58 e 65 DPR 380/2001 (strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, strutture metalliche, strutture prefabbricate);
- controllo degli adempimenti specifici per le opere eseguite con materiali diversi da quelli di cui sopra;
- ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.

L'art. 9.4 prescrive, poi, che debbano essere sottoposti a collaudo anche tutti gli interventi sull'esistente, (consolidamento, riparazione, adeguamento e miglioramento), secondo le modalità dell'art.8.

Le prescrizioni attinenti il collaudo delle opere sono confermate dalle norme tecniche approvate con D.M. 14 gennaio 2008, all'art. 9; per quanto riguarda gli interventi sull'esistente, ai sensi dell'art.8.4, devono essere sottoposti a collaudo gli interventi di adeguamento e miglioramento.

Alla luce di quanto sopra riportato, **il collaudo è obbligatorio e deve far parte della documentazione da produrre all'atto della richiesta di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, o in allegato alla scheda tecnica descrittiva.**

## **SANATORIA DELLE OPERE MEDIANTE ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ**

### **a) Opere realizzate prima del 23/10/2005 o in corso di realizzazione alla medesima data**

In considerazione di quanto riportato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2005, al punto 3.1, per le opere in corso di realizzazione e per quelle già realizzate alla data di entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale di classificazione sismica del territorio comunale (23/10/2005) valgono le precedenti norme tecniche, più precisamente quelle vigenti al di fuori delle zone dichiarate sismiche, essendo il Comune di Novi di Modena di nuova classificazione.

Tali opere possono dunque essere sanate mediante accertamento di conformità, anche in assenza di una dichiarazione di conformità delle strutture realizzate alla norma sismica. Rimane l'obbligo del collaudo statico in presenza di opere realizzate in C.A., C.A. precompresso, o in struttura metallica.

In caso di opere realizzate con altri materiali, dovrà invece essere presentata una certificazione di idoneità statica.

Tale collaudo, o certificazione, dovrà integrare la documentazione allegata alla richiesta di sanatoria.

### **b) Opere realizzate dopo il 23/10/2005**

Per le opere realizzate dopo il 23/10/2005, quando esse abbiano rilevanza ai fini della risposta sismica, gli elaborati allegati alla richiesta di sanatoria dovranno essere integrati, anche da una certificazione di idoneità statica o dal collaudo statico delle strutture.

## **SANZIONI IN PRESENZA DI VIOLAZIONI DELLE NORME TECNICHE**

I poteri sanzionatori sono stati oggetto di delega ai Comuni, ai sensi dell'art. 149 della LR 3/1999 e s.m.(in proposito si vedano i chiarimenti di cui alla circolare regionale prot. n. AMB/GEO 20709 del 1/3/2006).

Gli interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo sono soggetti nella generalità dei casi alle sanzioni di cui agli artt. 27 e seguenti del DPR 380/2001 o all'art.2 e succ. della LR n. 23/2004.

**Nei casi di abusi edilizi che comportino anche violazione delle norme tecniche vigenti nelle zone dichiarate sismiche, gli artt. 97 e seguenti del DPR 380/2001 prevedono una procedura specifica così articolata:**

- **accertamento delle violazioni;**
- **sospensione dei lavori che rimane efficace fino al pronunciamento dell'autorità giudiziaria (e non nei soli 45 gg. dalla data di sospensione dei lavori per abusi edilizi);**
- **sanzioni conseguenti alla realizzazione di opere in violazione della norma, stabilite con ordinanza del giudice a seguito della sentenza di condanna. Detta ordinanza può riguardare o la demolizione delle opere, o il loro adeguamento alle norme tecniche. In quest'ultimo caso lo stesso giudice prescrive le opere atte a rendere l'immobile conforme alla normativa stessa e fissa altresì il termine entro il quale eseguirle;**
- **nel caso in cui il reato sia estinto, il provvedimento definitivo, di demolizione o di adeguamento delle opere, viene emanato dal Comune, con provvedimento di competenza dirigenziale. In caso di adeguamento, verrà adottata una procedura analoga a quella prevista dall'art. 35, commi 3, 4 e 5 della L. 47/1985, con presentazione di un progetto di adeguamento delle strutture.**

Alla luce di quanto sopra riportato emerge che, nei casi in cui l'abuso edilizio preveda la sola sanzione pecuniaria, detta sanzione potrà essere applicata solo a condizione che non esista violazione delle norme tecniche.

A tale scopo risulta obbligatorio acquisire preventivamente il certificato di collaudo o la certificazione di idoneità statica dell'immobile o della parte di esso modificata .

Nel caso in cui le opere abusive contribuiscano a determinare una situazione di carenza statica, o siano esse stesse carenti sotto questo profilo, si dovrà dar corso alle procedure di cui agli art. 97 e segg. del DPR 380/2001.

Fino alla demolizione o all'adeguamento dell'immobile o della parte di immobile carente sotto il profilo statico, lo stesso dovrà ritenersi inagibile con conseguente ordinanza di sgombero dell'intero fabbricato o della parte dello stesso staticamente compromessa.

## **MODIFICHE ALLA MODULISTICA**

In relazione a quanto sopra riportato si è reso necessario predisporre nuovi moduli, nettamente suddivisi per **Sismica** e **Cemento Armato**, onde evitare incomprensioni o difficoltà di compilazione: di seguito si descrivono i nuovi moduli per la sismica e si elencano quelli delle opere in cemento armato:

## **SISMICA**

- **Modulo contenente la dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nel progetto ai parametri disciplinati dalle norme in vigore**

Da allegare sempre ai progetti in accompagnamento, a seconda dei casi, del "Modulo di dichiarazione di trascurabile importanza" o al "Modulo relativo alla consegna/deposito degli elaborati delle strutture e dichiarazione di congruità fra elaborati delle strutture e progetto edilizio".

E' prevista, nel caso di intervento sull'esistente, l'asseverazione in ordine alla tipologia dell'intervento (riparazione, adeguamento, miglioramento).

In base al regime transitorio per l'operatività delle Norme tecniche per le costruzioni, è stata altresì evidenziata l'opzione di cui può avvalersi il Professionista, dichiarando, in alternativa a quanto previsto dal dal D.M. 14.01.2008, la conformità a norme precedenti.

- **Modulo contenente la dichiarazione per opere di trascurabile entità**

Si tratta della dichiarazione del professionista che assevera che le opere edilizie sono di trascurabile importanza e che non incidono in modo sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche sulla struttura: il professionista dovrà **sempre motivare con relazione tecnica**, anche allegando relazione di calcolo ed eventuali elaborati grafici, le ragioni in base alle quali ritiene che le opere oggetto di DIA o di richiesta di Permesso di Costruire, siano di trascurabile importanza.

- **Modulo relativo alla consegna/deposito degli elaborati delle strutture e dichiarazione di congruità fra elaborati delle strutture e progetto edilizio**

Questo modulo prevede l'elenco degli elaborati delle strutture che si allegano al progetto edilizio, o che si presentano prima dell'effettivo avvio dei lavori, nel caso in cui, per il permesso di costruire, ci si sia avvalsi di tale facoltà.

**Il modulo contiene la dichiarazione di congruità, al progetto edilizio, degli elaborati delle strutture e la richiesta eventuale che la presentazione di tali elaborati sia considerata "deposito", ai sensi dell'art. 64 e succ. del DPR 380/2001.**

In ottemperanza all'art. 2 del D.M. 14/09/2005, è inserita in questo modulo la "Dichiarazione del committente e del progettista sui livelli di sicurezza, vita utile della struttura, stati limite considerati" e, nel caso in cui il Professionista si sia avvalso del cosiddetto "Regime transitorio per l'operatività delle Norme Tecniche per le Costruzioni", è prevista la dichiarazione attestante che non viene allegata la "Dichiarazione del committente e del progettista sui livelli di sicurezza, vita utile della struttura, stati limite considerati" prevista dal citato D.M. 14/09/2005.

## **CEMENTO ARMATO NORMALE, PRECOMPRESSO, STRUTTURA METALLICA**

- DENUNCIA DEI LAVORI
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI LAVORI
- NOMINA E ACCETTAZIONE COLLAUDATORE
- COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE
- RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

Novi di Modena, 30.05.2008

#### 4 - **ZPS – VALUTAZIONE D'INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI O INTERVENTI**

Il 30 luglio 2007, con Delibera di Giunta Regionale n.1191, la Regione Emilia Romagna ha approvato la *Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione e il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. 7/2004*, pubblicata sul BUR della Regione Emilia Romagna n. 131 del 30.08.2007 ed entrata **in vigore dal 30 settembre 2007**.

Da tale data le richieste di valutazione d'incidenza per piani, progetti o interventi che ricadono nelle Zone di Protezione Speciale – ZPS – o che, seppure ubicati all'esterno di tali aree, possano interferire, direttamente o indirettamente, sugli habitat o sulle specie presenti nei siti stessi, non verranno più inoltrate alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, bensì dovranno essere trasmesse all'Autorità competente.

Considerate le tipologie di intervento ammesse in tali aree dal Piano Regolatore Vigente, nella quasi totalità dei casi **l'Autorità competente individuata è il Comune di Novi di Modena**.

Ai sensi dell'art. 2.1 della direttiva, l'iter procedurale relativo alla valutazione d'incidenza prevede 4 fasi, ma il procedimento può concludersi anche al compimento di una delle fasi intermedie, in relazione ai risultati ottenuti nella fase precedente:

1. Fase della pre-valutazione;
2. Fase della valutazione d'incidenza;
3. Fase della valutazione dell'incidenza d'eventuali soluzioni alternative;
4. Fase d'individuazione delle misure di compensazione.

Sono **esclusi dalla procedura di pre-valutazione e di valutazione d'incidenza gli interventi indicati nella Tabella E** della Direttiva, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, la Regione non ha ritenuto che tali interventi incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti.

### **TABELLA E**

<b>Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi</b>
<b>1. Interventi edilizi classificati di manutenzione ordinaria (art.4 lett. a) e b) della L.R. n.31/02) e gli interventi edilizi riguardanti opere interne</b>
<b>2. Interventi edilizi classificati di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia (art. 8 lett. a), b) c), d), e), f), i) e l) della L.R. n. 31/02) che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20%. Rientrano in questa tipologia di interventi esenti dalla procedura di valutazione di incidenza anche quelli relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole, nel caso in cui, pur modificandone la destinazione d'uso, possono essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa e quelli di cui all'art.26, commi 6 e 7, della L.R. n.31/02.</b>
<b>3. Interventi edilizi d'altra tipologia, già previsti nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) a condizione che la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative</b>
<b>4. Interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera comunicate a conclusione lavori all'Ente che ha approvato il progetto</b>
<b>5. Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o d'ubicazione</b>
<b>6. Interventi d'utilizzazione e miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna (come definite dal Piano forestale regionale) e che siano già assoggettati alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)</b>

7. Interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici inferiori ai 3 ha
8. Interventi già previsti nei Piani d'Assestamento Forestale, purché la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative.
9. Interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/05, previa comunicazione d'inizio lavori all'Ente gestore del sito Natura 2000, il quale potrà proporre specifiche misure di mitigazione ed effettuerà la valutazione d'incidenza ex-post
10. Interventi già normati con specifici disciplinari tecnici di cui al paragrafo 5.1 della presente direttiva, a condizione che la valutazione d'incidenza del disciplinare tecnico di riferimento abbia avuto esito positivo
11. Interventi attuativi delle Misure previste nell'Asse 2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 (valutazione di incidenza del PRSR già effettuata con Determinazione regionale n. 17225 del 1/12/06), ad esclusione degli interventi attuativi della Misura 221 "Imboschimento dei terreni agricoli"
<b>12. Pratiche agricole e zootecniche ricorrenti, compresi gli interventi su aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione d'elementi naturali e seminaturali presenti in loco (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc.)</b>
13. L'attività venatoria, purché la valutazione d'incidenza del Piano Faunistico-Venatorio abbia dato esito positivo.
14. L'attività di raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco
15. Interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che n'osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione.
16. Tipologie d'interventi vari, purché il piano di gestione del sito Natura 2000 le indichi tra quelle che non determinano incidenze negative significative sul sito stesso

**Alla luce di quanto sopra riportato, come previsto dalle norme regionali, tutti i progetti o interventi che ricadono in un ambito di ZPS e che esulano dai casi riportati nella Tabella E, devono essere assoggettati alla fase di pre-valutazione e quindi di essere accompagnati dalla scheda di pre-valutazione A1 (per progetti) o A2 (per gli interventi), al fine di consentire all'Autorità competente di effettuare la verifica del livello di incidenza del progetto sul Sito Natura 2000 interessato e quindi permettere la decisione sulla necessità o meno di assoggettare l'intervento alla valutazione d'incidenza di cui alla fase 2.**

Le schede di pre-valutazione A1 ed A2 verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Novi, nella sezione modulistica dello Sportello Unico Edilizia

Si descrivono di seguito le fasi 1 e 2.

#### **Livello 1: Fase di pre-valutazione**

E' la fase preliminare che individua le possibili incidenze su di un sito Natura 2000 di un progetto o di un intervento, considerato singolarmente o congiuntamente ad altri progetti o interventi, e che determina la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione d'incidenza, qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La fase di pre-valutazione non si applica ai piani e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase 2 indicata nella Direttiva.

Nella fase di **pre-valutazione l'autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione.**

La fase di pre-valutazione di incidenza è da considerarsi una fase dell'intera procedura di valutazione di incidenza, per quanto concerne la decorrenza dei termini, i criteri per la sua

effettuazione, gli ambiti di applicazione, ecc. ed è diretta all'analisi dei progetti e degli interventi più semplici e di minore rilevanza ambientale.

Il soggetto proponente deve inoltrare al Comune il progetto o la domanda d'autorizzazione secondo i casi e, in questa fase, può limitarsi alla compilazione del modulo di pre-valutazione (Modulo A1 nel caso di progetti o Modulo A2 qualora si tratti d'interventi) che prevede la descrizione del progetto o dell'intervento e dell'area su cui dovrebbero essere realizzate le opere stesse.

In tale fase si possono presentare tre diversi casi:

**A-** Il progetto o l'intervento è necessario alla corretta gestione del sito ed è stato presentato unicamente a scopo di conservazione della natura. In questo caso l'intervento ha **un'incidenza positiva** e, quindi, può essere autorizzato. L'iter procedurale ha termine in questa fase di pre-valutazione.

**B-** Il progetto o l'intervento, pur risultando avere **un'incidenza negativa**, questa sia valutata **non significativa** dall'autorità competente alla valutazione.

In questo caso l'autorità competente alla sua approvazione può autorizzare l'intervento e l'iter procedurale ha termine in questa fase di pre-valutazione.

**C-** Il progetto o l'intervento comporta **un'incidenza negativa** nei confronti di un sito Natura 2000 e questa viene valutata **significativa** dall'autorità competente alla valutazione o se la stessa autorità ritenga opportuno approfondire l'analisi e, quindi, procedere con la successiva fase 2, che prevede l'effettuazione della valutazione di incidenza, sulla base di uno specifico Studio di incidenza predisposto dal soggetto proponente.

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'attuazione del progetto o dell'intervento, pur essendo finalizzato al miglioramento del livello di conservazione della biodiversità di un habitat o di una specie, possa comportare delle incidenze negative significative su di un altro habitat o specie di interesse comunitario.

In questi casi è necessario procedere con la valutazione d'incidenza per verificarne le eventuali interferenze negative in modo complessivo.

L'istituto del **silenzio-assenso non si applica** in alcuna delle fasi previste per la valutazione di incidenza, per cui l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento, anche nel caso in cui l'esito della pre-valutazione sia positivo, è sempre tenuta a comunicare formalmente l'esito della pre-valutazione al soggetto proponente, esplicitando le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

Nello stesso tempo, **l'autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione**, tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle S e T della Direttiva, al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

Di norma, nel caso di piani, progetti o interventi ubicati all'esterno di siti Natura 2000 la fase di pre-valutazione non va svolta, né va comunicato formalmente alcunché al soggetto proponente e l'intervento può essere regolarmente autorizzato.

Al contrario, qualora l'autorità competente per l'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento ritenga che, seppure le opere previste ricadano all'esterno del sito Natura 2000, le stesse possano determinare un'incidenza negativa significativa, l'autorità richiederà al soggetto proponente la presentazione di uno specifico studio d'incidenza e, di conseguenza, si attiverà la procedura ordinaria di valutazione.

### **Livello 2: Fase di valutazione di incidenza**

Trattasi dell'analisi dell'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito, analizzato singolarmente o congiuntamente ad altri piani, progetti o interventi, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione.

Tale analisi deve essere effettuata sulla base dello **Studio d'incidenza** predisposto dal soggetto proponente.

Lo Schema n.1 della Direttiva costituisce il modello di riferimento per l'elaborazione dello studio d'incidenza e tiene conto di quanto previsto nell'allegato G del DPR n. 357/97.

Qualora lo studio d'incidenza non sia già contenuto nel piano, progetto o domanda originari, l'autorità competente alla valutazione d'incidenza è tenuta a richiedere al soggetto proponente la trasmissione di tale specifico studio. L'autorità competente può, altresì, acquisire ulteriori

informazioni da enti, esperti, associazioni, portatori d'interesse, ecc., al fine di ottenere un quadro più completo della situazione e poter meglio valutare le eventuali interferenze tra il piano, il progetto o l'intervento ed il sito della Rete Natura 2000.

La Valutazione di incidenza deve essere effettuata dall'autorità competente, secondo quanto indicato allo Schema n. 2 della Direttiva Regionale.

**A-** Al termine dell'analisi dello studio d'incidenza, qualora l'incidenza risulti **negativa, ma non significativa**, tenendo anche conto dei criteri indicati nella Tabella O e degli indicatori di cui alla Tabella Q, l'intervento può essere autorizzato.

Anche in questo caso, il **silenzio-assenso non può essere applicato** e, quindi, l'autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento, nel caso in cui l'esito della valutazione d'incidenza sia stato positivo, è sempre tenuta a comunicare formalmente l'esito del procedimento al soggetto proponente, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

Nello stesso tempo, l'autorità competente può anche integrare il piano o il progetto prescrivendo **idonee misure di mitigazione**, tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle S e T già citate, al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito Natura 2000.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

**B-** Qualora, invece, l'incidenza risulti **negativa e significativa**, è necessario procedere con la successiva fase 3 che prevede l'effettuazione della valutazione di incidenza di eventuali soluzioni progettuali alternative, anch'esse corredate da specifici studi di incidenza.

Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento originario contempli già le eventuali soluzioni alternative pianificatorie o progettuali, oppure in caso di mancanza di ipotesi progettuali alternative, l'autorità competente può evitare l'effettuazione della fase 3 e addivenire subito alla fase 4.

In questi casi è, in ogni modo, necessario che nel provvedimento finale sia esplicitato il fatto che si sono valutate anche le ipotesi alternative o, al contrario, le motivazioni per le quali non si sono potute esaminare soluzioni progettuali alternative.

Non si procede a descrivere ora anche le fasi 3 e 4 (che in ogni caso potranno essere apprese dalla lettura della Direttiva) in quanto saranno messe in atto solo all'occorrenza e quindi in casi di notevole complessità del piano, progetto o intervento inoltrato.

## **SANZIONI**

Si ricorda che in caso di realizzazione di opere o interventi realizzati in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme di cui alle **Misure di conservazione dei Siti di Rete Natura 2000** (si veda la **Delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 17.10.2006**) (1) nonché in caso di mancata effettuazione della valutazione d'incidenza oppure per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto (2), vigono le sanzioni pecuniarie definite dall'art. 60 della LR 17.02.2005, n.6, come modificata dalla LR 06.03.2007, n.4, oltre alla possibile riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore.

(1) da euro 2.000 ad euro 20.000 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade;

(2) da euro 1.000 ad euro 10.000

Per una consultazione completa della norme di riferimento è possibile accedere al sito della Regione Emilia Romagna, al seguente link

[http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ambiente/aree\\_protette/Rete\\_Natura\\_2000.htm](http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ambiente/aree_protette/Rete_Natura_2000.htm)